

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2004512** Data: **23.03.2012**
Oggetto: **VISITE ISPETTIVE AAMS**
Allegato: **No**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

VISITE ISPETTIVE AAMS

Gentile Associato,

Stante la recente riorganizzazione territoriale di AAMS, che si è dotata di nuove sedi provinciali, è in atto un'intensa azione di **ispezioni presso la rete di raccolta scommesse**, sulla base:

- dell'articolo **18** della Convenzione Bersani/Giorgetti per coloro che si sono avvalsi della "**procedura semplificata**" per l'attivazione di Negozi/Corner, ovvero che non effettuarono la "**verifica amministrativa**" del punto di vendita in fase di apertura; detta "procedura semplificata" prevedeva comunque la facoltà per AAMS di effettuare la verifica amministrativa in qualsiasi momento della durata della concessione, per constatare la **sussistenza dei requisiti minimi** per negozi e corner (metratura locale, numero terminali, materiali di comunicazione, suddivisione aree per pubblico o per attività, etc.).
I requisiti minimi sono quelli previsti nei vari "**capitolati tecnici**" allegati ai bandi di gara, reperibili sul sito AAMS nella sezione "bandi e concorsi" o mediante l'area riservata del sito Assosnai nella sezione "documentazione".
- dell'articolo **19** delle convenzioni Bersani e Giorgetti e dall'articolo **11** delle convenzioni Rinnovate per la raccolta delle scommesse ippiche o sportive, che conferiscono ad **AAMS potere di vigilanza, controllo ed ispezioni presso la rete di vendita**, prevedendo che "*Durante il periodo di efficacia della concessione, AAMS esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul concessionario, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni pubbliche trasferite*" e che "*AAMS, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del concessionario e, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da AAMS, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del concessionario sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di AAMS*".

La **documentazione** minima richiesta dagli ispettori AAMS è la seguente:

- Autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di commercializzazione dei Giochi Pubblici (Concessionari: titolo concessorio ; Gestori: contratto di gestione con il concessionario);
- Autorizzazioni per ulteriori attività svolte nel locale (Corner: per l'attività prevalente; Negozi: per l'attività accessoria);
- Autorizzazione Comunale per l'installazione di apparecchi da intrattenimento (AWP/VLT)
- Licenza di pubblica sicurezza art. 88 TULPS;
- Resoconti contabili relativi alla raccolta Giochi presso il punto vendita ;
- Tabella dei Giochi proibiti;
- Registro di cui all'art. 38 D. Lgs 231/2007 (Antiriciclaggio) o, nel caso dei Gestori, attestazione del proprio Concessionario di tenuta del registro presso la sede del concessionario.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

Si rammenta, inoltre, che il punto vendita **deve esibire al pubblico:**

- Titolo Autorizzatorio con il “Codice Concessione”,
- Regolamenti di Gioco,
- Licenza di Pubblica Sicurezza,
- Logo “Gioco Legale e Responsabile”,
- Cartello con il Divieto di Gioco ai minori
- Tabella dei Giochi Proibiti.

Si evidenzia, infine, di verificare che ogni VLT presente nel punto vendita abbia l’etichetta con il **codice CIV (codice identificativo di verifica)** consegnata da AAMS al concessionario di rete VLT (già codice identificativo AAMS), poiché l’eventuale mancanza comporta una multa a carico dell’esercente.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria